

Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano

(Ordinanza sulle epidemie, OEp)

Modifica del 27 gennaio 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 aprile 2015¹ sulle epidemie è modificata come segue:

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 64a Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti

¹ La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti su persone:

- a. assicurate secondo l'articolo 3 della legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie (LAMal); e
- b. appartenenti a un gruppo target secondo la strategia di vaccinazione anti-COVID-19 della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) e dell'UFSP del 16 dicembre 2020³.

² I farmacisti devono:

¹ RS **818.101.1**

² RS **832.10**

³ Consultabile su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute > Vaccinazione anti-COVID-19 > Strategia di vaccinazione anti-COVID-19

- a. aver conseguito un certificato nel quadro del programma di formazione complementare FPH Vaccinazione e prelievo di sangue del 1° dicembre 2011⁴;
- b. essere stati incaricati dal Cantone di effettuare vaccinazioni anti-COVID-19;
- c. adempiere le prescrizioni del Cantone sull'impiego del software prescritto per la fissazione degli appuntamenti, la registrazione dei dati, la documentazione e la stesura dei rapporti per il monitoraggio della vaccinazione.

³ La Confederazione assume un importo forfettario di 14.50 franchi per ogni vaccinazione effettuata secondo il capoverso 1.

⁴ Con l'importo di cui al capoverso 3 sono indennizzate tutte le prestazioni fornite in relazione alla vaccinazione, ovvero:

- a. la somministrazione del vaccino;
- b. la verifica dello stato vaccinale e l'anamnesi vaccinale;
- c. la verifica delle controindicazioni;
- d. la documentazione;
- e. il rilascio dell'attestato di vaccinazione.

⁵ I farmacisti non possono addebitare alle persone vaccinate ulteriori costi nell'ambito della vaccinazione.

Art. 64b Procedura per l'assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti

¹ Alla fine dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, i farmacisti inviano all'autorità cantonale competente una fattura collettiva per le vaccinazioni che hanno effettuato nei due mesi precedenti secondo l'articolo 64a capoverso 1. Sulla fattura deve essere indicato:

- a. il numero di vaccinazioni effettuate nel periodo di fatturazione;
- b. l'importo forfettario per ogni vaccinazione effettuata;
- c. l'importo complessivo di tutte le vaccinazioni effettuate.

² La fattura può comprendere soltanto le prestazioni fornite in relazione alle vaccinazioni. Deve essere trasmessa per via elettronica.

³ L'autorità cantonale competente controlla la plausibilità delle fatture in base alle dosi di vaccino distribuite nel Cantone, ne verifica la completezza e la trasmette per via elettronica all'istituzione comune di cui all'articolo 18 LAMal⁵ (istituzione comune) entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione.

⁴ Consultabile su www.fphch.org/impfen-und-blutentnahme
⁵ RS 832.10

⁴ L'istituzione comune invia all'UFSP, entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione, una fattura per tutte le fatture pervenute dai Cantoni per le vaccinazioni effettuate secondo l'articolo 64a capoverso 1. L'UFSP versa all'istituzione comune l'importo fatturato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura.

⁵ L'istituzione comune versa ai farmacisti, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento dell'UFSP, l'importo forfettario di cui all'articolo 64a capoverso 3 per ogni vaccinazione effettuata.

⁶ L'istituzione comune fattura trimestralmente all'UFSP le spese amministrative in base all'onere effettivo. L'aliquota oraria è di 95 franchi e comprende le spese salariali, le prestazioni sociali e le spese infrastrutturali. Le spese per eventuali revisioni e adeguamenti del sistema e gli interessi negativi non compresi nelle spese amministrative vengono rimborsati in base ai costi effettivi.

II

L'ordinanza del 27 novembre 2009⁶ sull'IVA è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 2 lett. p

² Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:

- p. farmacisti che effettuano vaccinazioni anti-COVID-19.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021⁷.

² Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

27 gennaio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁶ RS **641.201**

⁷ Pubblicazione urgente del 28 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).